

Bruschi srl	LINEE GUIDA SULLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO	Rev_0 Pag. 1 di 1
--------------------	--	------------------------------------

LE MOLESTIE/VIOLENZE COSA SONO?

L'art 26 del Codice pari opportunità considera "molestie" tutti "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso e aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo" (art. 26, comma 1). Tali atti assumono particolare rilevanza quando vengono effettuati nell'ambito del luogo di lavoro, in particolare quando sono accompagnati da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o del superiore gerarchico, relativamente alla costituzione, allo svolgimento ed all'estinzione del rapporto di lavoro. Sempre l'art 26 del Codice delle pari opportunità considera "molestie sessuali" tutti "quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono considerate discriminazione anche quei trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di avere rifiutato i comportamenti offensivi descritti o di essersvi sottomesso" (art. 26, comma 1, comma 2bis).

COME SI RICONOSCE UNA MOLESTIA/VIOLENZA SUL LUOGO DI LAVORO?

Le molestie sessuali sul lavoro sono rappresentate da qualsiasi comportamento di carattere sessuale non desiderato e che offende la dignità di chi le subisce. Possono manifestarsi con gesti, atti, parole, insinuazioni, commenti equivoci sull'aspetto esteriore dei colleghi e dei collaboratori; osservazioni e barzellette che riguardano il comportamento o l'orientamento sessuale di donne e uomini; contatti fisici indesiderati, avances in cambio di vantaggi o svantaggi; inviti indesiderati, atti sessuali o violenza carnale.

COSA FARE PER FERMARE IL MOLESTATORE?

La prima mossa è quella di chiedere aiuto e manifestare in modo chiaro che l'attenzione non è gradita utilizzando qualsiasi strumento a disposizione (verbale, email, lettera). Mai provare disagio a chiedere aiuto ai propri colleghi per impedire che la vittima rimanga da sola con il molestatore. Si raccomanda di far riferimento direttamente al Coordinatore, poiché la solitudine in queste situazioni non è utile. Non bisogna nascondersi o minimizzare il fatto, né sentirsi responsabili se ci si trova in tali situazioni.

A CHI RIVOLGERSI SE SONO VITTIMA DI VIOLENZA SUL LAVORO?

Bruschi srl ha introdotto la figura del Comitato Guida a cui la vittima può rivolgersi per eventuali segnalazioni di eventi o molestie. Chi ritiene di essere vittima di comportamenti molesti o discriminatori o sia testimone di tali comportamenti o ne venga a conoscenza, può attivare la procedura di segnalazione attraverso:

- una comunicazione anonima tramite lettera da recapitare o presso la sede legale: C.S. Cortona 1156/C – Cap. 52044 Cortona (AR)
- una comunicazione non anonima tramite email all'indirizzo reclamibruschiunipdr125@gmail.com

POSSO RACCOGLIERE DELLE PROVE?

Molto utile raccogliere prove in dimostrazione dei fatti, come ad esempio email, lettere o registrazioni di telefonate. Anche le testimonianze dei colleghi possono essere di estremo aiuto in queste situazioni.

Ricorda che: Non è colpa della vittima se il molestatore tormenta, ricatta o fa violenza fisica. Sono pregiudizi quelli che fanno ricadere le colpe del molestatore/trice sulla vittima!